SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 358)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979 *

Strutturazione del sistema universitario dell'area della Calabria e dello Stretto

ONOREVOLI SENATORI. — La concezione del sistema universitario, in Italia, fino a pochissimi anni fa è stata quella di considerare le Università come sedi per la preparazione di un vertice culturale e professionale. Secondo tale concezione occorrerebbe predeterminare il « fabbisogno » di laureati e, in base a tale numero, espandere, con cautela, le strutture universitarie. Legata a tale concezione c'è la teoria della preparazione secondo « discipline » tradizionali e per fornire « titoli » con valore legale, da un lato diritto di accesso alle professioni, dall'altro ostacolo e collo di bottiglia per l'occupazione.

Si dimenticava totalmente da un lato il diritto alla cultura e quindi all'accesso, anche parziale e in età al di là di quella tradizionale dello studente, a istituzioni universitarie considerate centri vivi di cultura, dall'altro si ipotizzava che tutta la preparazione professionale si esaurisse col titolo e che, conseguita la laurea, si dovesse sbarrare l'accesso ad ogni ulteriore aggiornamento.

In questa concezione arcaica si colloca la persistente idea che la spesa per l'Università, e per la scuola in genere sia da considerare « improduttiva » e quindi un male necessario, da comprimere però al massimo tollerabile.

L'attività universitaria come rete decentrata

Oggi non si può che considerare che altri Paesi europei hanno da tempo visto l'università come struttura essenzialmente aperta verso i problemi non solo del territorio circostante, ma di altri Paesi. L'Università deve perciò essere considerata una struttura produttiva, il cui prodotto è la cultura, la qualificazione dei propri docenti, la qualificazione delle nuove leve. L'Università, inserita nel processo di innovazione sociale e produttivo, è fattore positivo nel bilancio generale della comunità nazionale e il solo fatto che i suoi prodotti giungano sul « mercato » culturale, sociale, produttivo attraverso la mediazione di altre strutture non può fare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dimenticare questo valore, anche in termini economici, della attività universitaria.

La concezione arcaica portava anche a chiedere, ovviamente, il minimo numero di Università, concentrate in pochi punti sul territorio nazionale. A ciò si aggiungeva la storica discriminazione contro il Mezzogiorno, ben visibile per la mancanza di Università in alcune Regioni meridionali e per lo scarso sviluppo delle Università in altre Regioni, tantochè lo studente universitario meridionale è obbligato a studiare a grande distanza da casa, pagando un tributo finanziario e di disagi familiari estremamente elevato.

La nuova concezione della Università non può essere che quella di un sistema territoriale di alta cultura, che assicuri un accesso a studenti di una data area a costi contenuti, offrendo un largo potere di scelte. Non si dovrà avere paura di decentrare le attività nell'area, nè di creare sovrapposizioni, qualora esse servano a impedire eccessive concentrazioni di studenti in una sola struttura.

La spesa va vista sotto la sua angolazione produttiva e quindi occorrerà tenere conto delle vocazioni dell'area universitaria in esame e della possibilità che tale area serva a fini nazionali più generali.

Il legame tra il sistema universitario e lo sviluppo socio-economico dell'area della Calabria e dello Stretto.

Per quanto si è detto, il sistema universitario di cui si propone la strutturazione, e cioè quello della Calabria e dello stretto di Messina, deve in primo luogo assicurare alla detta area l'accesso ad un gruppo di discipline o insegnamenti appartenenti a un largo spettro culturale e di qualificazione professionale.

In primo luogo occorrerà tenere conto delle necessità sociali, economiche e produttive dell'area e quindi le proposte sono legate a tali necessità. Lo sviluppo non potrà essere quello finora perseguìto nella zona, che piuttosto che fornire un quadro di decollo ha in realtà portato a un progressivo distacco della Calabria e dello Stretto dal progredire del resto d'Italia.

L'area in esame richiede alcune discipline e insegnamenti di base, ma anche indirizzi nuovi, da realizzare sia rispetto alle vocazioni produttive attuali, sia in una prospettiva di sviluppo produttivo. Un esempio, che nasce dalla attività in corso nella Università di Cosenza e da programmi internazionali nel settore, è la tecnologia dell'energia solare. La Calabria non ha ancora attività produttiva nel settore, ma è indubbio che la Calabria è nelle condizioni migliori per un tale sviluppo, che non richiede ingenti investimenti di capitali per posto di lavoro.

Il disegno di legge per il sistema universitario tiene perciò conto del carattere degli insegnamenti e delle discipline di fondo e della necessità di introdurre innovazioni e proiezioni nel futuro.

La vocazione internazionale delle aree universitarie. La vocazione mediterranea dell'area della Calabria e dello Stretto.

Una nuova concezione della organizzazione del sistema universitario nazionale per singoli sistemi o aree permette di aggiungere per ogni area considerata una vocazione internazionale. L'Italia ha per lunga tradizione contribuito a formare studenti universitari stranieri e, per esempio, nell'anno accademico 1976-77, ben 28.390 stranieri erano iscritti nelle nostre università. La provenienza di tali studenti è largamente concentrata nell'area mediterranea e questa è una riprova dell'interesse che i Paesi mediterranei hanno per una preparazione universitaria in Italia. Pur se le critiche alla Università italiana, da parte degli italiani stessi, giustamente si moltiplicano, non possiamo non tenere conto del fenomeno del crescente interesse degli stranieri a venire a studiare in Italia. Nè si può affermare che questo fatto sia legato a una « fuga degli studi » entro i propri Paesi di origine, datochè da tempo gli stranieri sono sottoposti, secondo la legge italiana, ad accertamenti ed esami che assicurino che le loro capacità siano

pari a quelle richieste per l'ingresso nelle Università dei loro stessi Paesi.

Invece che considerare il fenomeno quasi un peso indebito sulle strutture italiane, dovremmo anche qui considerare che si tratta di un investimento produttivo perchè è fuori dubbio che, laureati in Italia, gli stranieri, tornando in gran parte nei loro Paesi di origine, saranno i migliori ambasciatori della penetrazione, anche economica, italiana nei loro Paesi.

Il fatto che negli ultimi 15 anni il numero di studenti stranieri sia cresciuto di un fattore sette (nel 1962 erano circa 4.000) dimostra la verità dell'asserto per cui l'Italia è fattore di attrazione anche nel settore culturale.

Per dare una prima attuazione a questa indicazione mediterranea si propone di riconoscere alla Università di Reggio Calabria una particolare vocazione, che nasce anche da evidenti ragioni climatiche e di similianza di problemi, per il Mediterraneo.

Questa vocazione mediterranea permetterà all'Università di Reggio Calabria e, probabilmente, in prosieguo di tempo, a tutta l'area calabrese e dello Stretto, di partecipare ai programmi del Piano di azione per il Mediterraneo, negoziato dai Paesi rivieraschi e dalle Comunità economiche europee ed entrato in vigore quest'anno dopo il deposito delle ratifiche da parte, praticamente, di tutti i Paesi mediterranei.

Il Piano di azione ha le sue tre parti ben armonizzate e cioè:

1) gli accordi per la lotta contro l'inquinamento e per il miglioramento ambientale;

2) un insieme di studi di fattibilità per lo sviluppo socio-economico dell'area mediterranea;

3) la esecuzione di « azioni prioritarie » per la risoluzione di problemi di sviluppo.

La larghissima componente scientifico-tecnica del Piano di azione e la necessità di studiare a fondo problemi, che vanno dalle condizioni sociali ed economiche fino alle energie rinnovabili o al turismo, richiedono un concorso di forze scientifiche nazionali, armonizzate nel quadro internazionale.

È in questo contesto complessivo che si propone per l'Università di Reggio Calabria una vocazione mediterranea.

I grandi settori disciplinari.

La necessità di coprire le richieste di una ampia regione, che già ora è integrata attraverso un costante interscambio di studenti tra la Calabria e la città di Messina, e l'indicazione mediterranea per il sistema universitario in discussione richiedono di proporre un insieme di settori disciplinari ampio e articolato.

Oltre a quanto è già in atto nelle Università di Cosenza e di Messina, appaiono assolutamente necessari i seguenti indirizzi:

a) problemi medici con specializzazioni nuove;

b) problemi di sistemazione del territorio, inclusa la dimensione di programmazione economica dell'assetto territoriale, anche per porre le basi scientifiche e tecniche della inversione di tendenza rispetto alla attuale fase di degradazione;

c) problemi di geologia, in particolare nel campo della sismologia (previsione dei terremoti e del rischio sismico), anche in corrispondenza alla scelta dell'Arco calabro come terreno di studio internazionale in questo campo;

d) problemi di rivalutazione delle risorse naturali e delle energie rinnovabili (inclusi settori nuovi come l'utilizzazione delle correnti marine dello Stretto), anche in connessione col programma di ricerca applicata nel Mezzogiorno;

e) problemi di architettura e di urbanistica, anche in connessione con quanto citato ai punti *b*) e *c*) poco sopra;

f) problemi di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, soprattutto per alcune produzioni tipiche dell'area;

g) problemi di informatica, soprattutto in relazione alla gestione degli enti pubblici e dei servizi sociali e sanitari e al trasferimento delle tecnologie alla piccola e media industria..

Le scelte debbono essere fatte in corrispondenza ai grandi indirizzi di ricerca applicata già deliberati sia dal Consiglio nazionale delle ricerche, sia dal CIPE con il progetto speciale per la ricerca nel Mezzogiorno a cui l'Università può assicurare continuità e occupazione qualificata. In tal modo l'area calabrese e dello Stretto si inserirà in un processo in atto a cui sono stati destinati finanziamenti di livello sufficiente.

Il collegamento con le attività di ricerca scientifica e tecnologica pubbliche e private.

Ricollegandoci con quanto detto poco sopra, si dovrà, nella concezione della Università che è integrata nel sistema socio-economico, curare attentamente i collegamenti sia col sistema di ricerca pubblico, sia con quello privato.

La ricerca pubblica, in gran parte gestita dal Consiglio nazionale delle ricerche, dovrà essere connessa e complementare con la ricerca del sistema universitario dell'area calabrese e dello Stretto.

Ciò significa che mentre la ricerca universitaria, a partire dalla ricerca di base, si spingerà fino a un certo grado di applicazione, il Consiglio nazionale delle ricerche tendenzialmente partirà, anche con i propri programmi finalizzati, da questo contributo universitario e, sommandolo con lo sforzo degli altri soggetti pubblici e privati, dovrà giungere fino al momento tecnologico, da consegnare poi alla struttura produttiva.

In questo deve consistere la connessione e la complementarietà tra Università e CNR, e non in una malintesa concorrenza sugli stessi temi e con gli stessi metodi, basata spesso sulla assai larga disponibilità di danaro del CNR a confronto con le strettezze universitarie.

Il collegamento tra Università e altri enti pubblici non economici, eventualmente consorziati, con gli enti territoriali o con soggetti economici deve essere chiaramente previsto dalle norme di legge.

Poichè è essenziale che il sistema universitario della Calabria e dello Stretto sia fondato su un sistema di informazione scientifica e tecnologica che sarà utile a tutta l'area, è necessario che anche tale attività, di indubbio valore economico, possa svolgersi in una chiarezza normativa che da un lato salvaguardi l'impiego del pubblico danaro, dall'altro renda possibile la gestione di servizi di informazione per i quali venga riconosciuta una remunerazione (pur senza configurare alcuna posizione di privilegio personale).

Considerazioni analitiche sul disegno di legge.

Il disegno di legge che segue può essere ora analizzato in modo schematico per dimostrare come esso traduca in norma le esigenze descritte in quanto precede.

L'*articolo 1* del disegno di legge è a carattere programmatico e illustra i problemi che si intendono risolvere con il sistema universitario dell'area della Calabria e dello Stretto. In questo articolo si elencano le sedi universitarie del sistema e cioè: Cosenza, Reggio Calabria, Messina. L'articolo contiene anche la norma per permettere un decentramento di alcune attività didattiche senza per questo costituire facoltà o sedi distaccate, ma al solo fine di utilizzare nella rete universitaria e per fini specifici, sia gli organi di ricerca pubblici, sia, eventualmente, i centri di ricerca industriali.

L'*articolo 2* del disegno di legge riconosce immediatamente la necessità della connessione, attraverso strutture consortili, con Enti pubblici di ricerca e loro organi e con soggetti economici. I consorzi hanno carattere e normativa diversa se sono tra soggetti non economici o tra soggetti economici, perchè in quest'ultimo caso occorre regolamentare attività che potrebbero in prospettiva portare a profitti diretti. In particolare appare necessario permettere all'Università di partecipare a pieno titolo a società di ricerca.

L'*articolo 3* del disegno di legge è relativo alle altre connessioni possibili con enti non economici e, in particolare, gli enti internazionali. Questa norma appare necessaria perchè la partecipazione a programmi internazionali è spesso lasciata cadere dall'Università per la estrema difficoltà di far quadrare la normativa italiana con la normativa degli enti internazionali. La vocazione mediterranea di cui si è discusso richiede, invece, di poter partecipare sia ai programmi del sistema delle Nazioni Unite, sia alle intese bilaterali e multilaterali nell'area mediterranea.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la istituzione della Università di Reggio Calabria e *gli articoli 7, 8* e *9* della Facoltà di medicina distaccata dall'Università di Cosenza a Catanzaro.

L'*articolo 10* è una delega al riordino delle Università di Cosenza e di Messina. Si è scelsta la strada della delega, circostanziata e articolata, per permettere una armonizzazione con la creazione della intera rete universitaria. Come si vede dal testo dell'articolo si intende rafforzare le due Università a fronte del contesto generale in cui ci si muove, inserendo anche in esse un richiamo generale a problemi mediterranei.

L'*articolo 11* è relativo agli studenti stranieri e può essere interpretato come una norma programamtica e di significato politico, stabilendo una preferenza, senza però preclusioni verso altre provenienze, per i Paesi in via di sviluppo rivieraschi del Mediterraneo.

Gli *articoli da 12 a 16 incluso* riguardano i comitati tecnico-amministrativi, i comitati ordinatori, i Rettori, gli statuti e la data di inizio dei corsi di laurea.

L'*articolo 17* è una norma transitoria e riguarda la sistemazione di situazioni pregresse (Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria).

L'*articolo 18* è la norma relativa all'onere finanziario per l'avvio dei comitati tecnici.

L'*articolo 19* è la norma che prevede il finanziamento della ristrutturazione dell'area della Calabria e dello Stretto per il primo triennio con il riassorbimento delle somme già stanziate per alcuni interventi particolari.

Gli *articoli 20 e 21* sono le usuali norme di chiusura (rinvio alle disposizioni vigenti e adeguamento alla riforma universitaria generale).

Le tabelle indicano i nuovi organici.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

IL SISTEMA UNIVERSITARIO DELLA CALABRIA E DELLO STRETTO DI MESSINA

Art. 1.

(*Strutturazione generale del sistema*)

La struttura del sistema universitario della Calabria e dello Stretto di Messina è costituita dalle seguenti Università: Cosenza, Messina, Reggio Calabria.

La connessione del sistema è assicurata, oltrechè dai normali rapporti di collaborazione scientifica e tecnica tra istituzioni universitarie, da periodici contatti collegiali tra i rettori delle tre Università e da analoghi contatti che saranno stabiliti di mutuo accordo tra tutti gli organi accademici.

Il sistema universitario utilizzerà per singole attività didattiche le idonee strutture di ricerca di enti pubblici o di istituzioni anche private esistenti nella Regione della Calabria e nella Provincia di Messina. Tali attività didattiche saranno autorizzate con decreti dei rettori delle Università senza che questo possa costituire in alcun caso riconoscimento del carattere universitario di dette strutture.

Nel caso che le strutture di cui al comma precedente siano a carattere regionale, ogni rapporto sarà regolato da convenzioni tra Università e Regione.

Art. 2.

(*Consorzi tra Università, enti locali, enti pubblici, soggetti economici*)

Le Università del sistema della Calabria e dello Stretto di Messina potranno stipulare convenzioni con enti locali, enti pubblici e loro organi, soggetti economici anche priva-

ti riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di inserire l'Università in programmi di ricerca scientifica e tecnologica, nonchè di migliorare il livello della attività didattica.

Le convenzioni potranno stabilire l'ammontare dei contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Qualora i consorzi, comunque a carattere scientifico-tecnico, contengano soggetti economici e conducano alla gestione di attività, anche per conto terzi, che generino profitto, l'Università potrà destinare la propria quota di profitto al miglioramento delle strutture e al finanziamento di programmi didattici e di ricerca scientifica con l'esclusione di qualunque remunerazione al proprio personale.

Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo possono riguardare anche la partecipazione a società di ricerca.

Art. 3.

(Convenzioni con enti non economici e con enti internazionali)

Le Università del sistema della Calabria e dello Stretto di Messina potranno stipulare convenzioni con enti e istituzioni nazionali, su conforme decisione del Consiglio di amministrazione dell'Università nel caso di soggetti nazionali e su conforme decisione del Consiglio di amministrazione dell'Università approvata con decreto del Ministro degli affari esteri nel caso di soggetti internazionali. In quanto possibile le convenzioni con soggetti internazionali dovranno essere stipulate da tutte le Università del sistema di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge. A tale scopo i rettori delle tre Università concorderanno all'unanimità se tutte le tre Università del sistema o un numero minore potranno stipulare le convenzioni.

Le convenzioni dovranno, in particolare, assicurare la partecipazione dell'Università di Reggio Calabria al Piano di azione per il Mediterraneo sottoscritto a Barcellona dal-

l'Italia il 16 febbraio 1976, nonchè agli accordi bilaterali e multilaterali stipulati con Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Le convenzioni con soggetti nazionali o internazionali potranno contenere la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature. In ogni caso i contributi non potranno essere utilizzati per remunerare personale delle Università.

TITOLO II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DI REGGIO CALABRIA

Art. 4.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 è istituita l'Università statale degli studi di Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Reggio Calabria comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) facoltà di architettura con i corsi di laurea in urbanistica, architettura, assetto territoriale, programmazione socio-economica;

b) facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con i corsi di laurea in statistica, economia bancaria;

c) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, informatica, sismologia;

d) facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria delle risorse naturali e delle energie rinnovabili.

Art. 6.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università di Reggio Calabria sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 30 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1983-84, mediante pubblico concorso, secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1985-86, salvo il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario. In ogni caso,

decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

TITOLO III

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI COSENZA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANZARO

Art. 7.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 è istituita la sezione staccata di Catanzaro dell'Università degli studi di Cosenza con sede a Catanzaro.

Art. 8.

(Facoltà e corsi di laurea)

La sezione di Catanzaro di cui all'articolo 7 comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati :

a) facoltà di medicina e chirurgia, con corso di laurea in medicina e corso di laurea in scienze motorie;

b) facoltà di scienze giuridico-amministrative, con corso di laurea in scienze della pubblica amministrazione e in tecniche di organizzazione aziendale.

Art. 9.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge alla sezione di Catanzaro sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo, di cui alle allegate tabelle *C* e *D*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 30 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1983-1984, mediante pubblico concorso, secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1985-86, salvo il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il

disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante suindicato.

TITOLO IV

DELEGA AL RIORDINO DELLE UNIVERSITÀ DI COSENZA E DI MESSINA

Art. 10.

(Riordinamento delle Università di Cosenza e di Messina)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rettori delle Università di Cosenza, Messina e Reggio Calabria, si procederà alla integrazione delle facoltà e dei corsi di laurea delle Università di Cosenza e di Messina e al relativo aggiornamento degli statuti secondo i seguenti princìpi:

1) estensione dei corsi di laurea a materie proprie dell'area mediterranea, con particolare riguardo all'ecologia e alla linguistica mediterranea;

2) inserimento di facoltà e corsi di laurea collegati con la trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Calabria e della provincia di Messina;

3) inserimento di corsi di laurea relativi alla utilizzazione delle energie rinnovabili, nell'Università di Messina.

La delega si esercita, per quanto riguarda l'attribuzione di personale docente e non docente, all'interno di quanto contenuto nelle tabelle *E* e *F* annesse alla presente legge.

I posti relativi al personale docente e non docente saranno prelevati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

TITOLO V

INSERIMENTO DI STUDENTI STRANIERI NELL'UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Art. 11.

(Iscrizione e frequenza di studenti stranieri)

Allo scopo di facilitare l'accesso all'Università di Reggio Calabria agli studenti stranieri e, in particolare, a coloro che provengono dai Paesi rivieraschi del Mediterraneo, l'Università di Reggio Calabria potrà istituire corsi annuali di lingua italiana per studenti di lingua araba, ebraica, francese, greca, inglese, spagnola, turca. Tali corsi saranno tenuti parallelamente ai corsi universitari e daranno diritto a diploma.

Gli insegnanti dei corsi saranno inquadrati nei livelli previsti per gli insegnanti di ruolo della scuola media superiore. L'organico è quello fissato dalla tabella *G* annessa alla presente legge.

È inoltre consentito, su conforme deliberazione del consiglio di facoltà, agli studenti stranieri di sostenere esami, nelle more del conseguimento del diploma di cui al primo comma del presente articolo, con l'assistenza di interpreti oppure in una delle lingue elencate nel primo comma del presente arti-

colo, in quest'ultimo caso a fronte di dichiarazione di accettazione scritta da parte del professore ufficiale del corso.

A partire dal secondo anno di iscrizione a ciascun corso di laurea gli esami dovranno essere comunque sostenuti nella lingua italiana.

TITOLO VI

NORME COMUNI E FINALI

Art. 12.

(Comitati tecnico-amministrativi)

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 13.

(Comitati ordinatori)

Nelle Università degli studi istituite dalla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle Uni-

versità statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alle facoltà stesse risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi di facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico delle Università e alla loro graduale entrata in funzione.

Art. 14.

(*Rettori*)

Nella prima applicazione della presente legge, i rettori delle Università istituite dalla presente legge saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 13.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Egli potrà farsi coadiuvare in materia didattica da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

Art. 15.

(*Statuti*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dal'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sentiti i rettori delle Università di Cosenza, Messina e Reggio Calabria, gli statuti delle Università istituite con la presente legge.

Gli statuti andranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università istituite dalla presente legge, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico-

amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 13, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli 5 e 8.

L'inizio dei corsi di laurea istituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge sarà stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione delle Università di Cosenza e di Messina, entro un anno dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che riordina le dette Università.

Art. 17.

(Patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria)

Il patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria è devoluto all'Università di Reggio Calabria.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria all'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 18.

(Onere finanziario)

Per il primo funzionamento dei comitati tecnici di cui al precedente articolo 12 è stanziata la somma di lire 100 milioni per ciascun comitato. All'onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante riduzione, nell'anno finanziario 1980, dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(*Finanziamento della ristrutturazione dell'area universitaria della Calabria e dello Stretto di Messina*)

Ai fini di procedere alla ristrutturazione dell'area universitaria della Calabria e dello Stretto di Messina è stabilito, in via straordinaria, per il triennio 1981-83 un contributo annuo di lire 45 miliardi aggiuntivo rispetto alla ripartizione tra tutte le Università dei capitoli di bilancio dell'istruzione superiore. Il contributo sarà così suddiviso:

a) per lire 5 miliardi all'Università di Cosenza;

b) per lire 5 miliardi all'Università di Messina;

c) per lire 10 miliardi alla facoltà di medicina di Catanzaro;

d) per lire 25 miliardi all'Università di Reggio Calabria.

All'onere di cui al presente articolo si provvede per l'anno 1981 con la riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 20.

(*Norma di rinvio*)

Le Università degli studi istituite dalla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 21.

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

Facoltà di architettura

Professori universitari	12
Assistenti universitari	15

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali

Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Professori universitari	12
Assistenti universitari	15

Facoltà di ingegneria

Professori universitari	12
Assistenti universitari	15

TABELLA *B*

UNVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	2
direttivi	6
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	4
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	6
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	10
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	50

Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	2
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	10
Carriera direttiva dei tecnici leaureati	10
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	25
Carriera esecutiva dei tecnici	40
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	3
Carriera ausiliaria	40
Operai di prima categoria	2
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	12

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ DI COSENZA,
FACOLTÀ DISTACCATA DI CATANZARO

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

Facoltà di medicina e chirurgia

Professori universitari	10
Assistenti universitari	15

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ DI COSENZA,
FACOLTÀ DISTACCATA DI CATANZARO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	1
direttivi	2

Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	4
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	3
Carriera direttiva dei tecnici laureati	3
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	9
Carriera esecutiva dei tecnici	15
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	10
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6

TABELLA *E*

UNIVERSITÀ DI COSENZA

Professori universitari	8
Assistenti universitari	12

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Professori universitari	8
Assistenti universitari	12

TABELLA *F*

UNIVERSITÀ DI COSENZA

Carriera direttiva	4
Carriera di concetto	8
Carriera esecutiva	15
Carriera ausiliaria	30
Carriera direttiva dei tecnici laureati .	4
Carriera dei tecnici coadiutori . . .	8

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Carriera direttiva	4
Carriera di concetto	8
Carriera esecutiva	15
Carriera ausiliaria	30
Carriera direttiva dei tecnici laureati .	4
Carriera dei tecnici coadiutori . . .	8

TABELLA *G*

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

INSEGNANTI AL SETTIMO LIVELLO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE

Lingua araba	3
Lingua ebraica	1
Lingua francese	3
Lingua greca	3
Lingua inglese	1
Lingua spagnola	1
Lingua turca	2

Nota: gli insegnanti saranno aggregati in elenco speciale presso i Provveditorati territorialmente competenti, con dipendenza gerarchica dall'Università di assegnazione.